



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "REGOLAMENTO EDILIZIO E PANNELLI FOTOVOLTAICI SU TETTI E PERGOLATI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 8 FEBBRAIO 2016.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- secondo il comma 1 del Regolamento comunale n. 302 "Edilizio" lo stesso regolamento è lo strumento normativo le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del Piano Regolatore Generale e degli strumenti attuativi approvati, sono finalizzate a obiettivi di pubblico interesse quali un ordinato sviluppo edilizio e una migliore fruizione dell'ambiente urbano;
- il regolamento concorre a realizzare sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, tenuto conto delle esigenze di carattere funzionale, igienico e di decoro, un'elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali della città;

RILEVATO CHE

- l'articolo 39 bis "Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici" prevede, al comma 2, la possibilità di posizionare su terrazzi, balconi e lastrici solari, in ogni area della città fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 39 bis, pannelli solari su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo;
- il comma 5 del suddetto articolo risulta limitare la validità del comma 2 sopraccitato, in quanto stabilisce che nella Zona Urbana Centrale Storica e sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G. è possibile sì installare pannelli solari sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, ma che non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;

CONSIDERATO CHE

- l'esistenza di tale limitazione alla possibilità di montare pannelli fotovoltaici laddove vi sia un vincolo paesaggistico non permette di fatto a un considerevole numero privati di investire nelle opere di installazione di pannelli fotovoltaici;
- al fine di poter favorire i cittadini e il progresso in materia di energie rinnovabili, potrebbe essere cosa sensata modificare il comma 5 dell'articolo 39 bis relativo al divieto di posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture e pergolati, e anche rivedere la dicitura "purché il complesso non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore" (nel comma 2 e comma 5);

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quali siano le ragioni della prescrizione che vieta il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
- 2) quali siano le ragioni pratiche dell'inserimento della dicitura "purché il complesso non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore" nel comma 2 e comma 5 articolo 39 bis del Regolamento n. 302 "Edilizio";
- 3) se e come la Giunta Comunale preveda di garantire ai privati una maggiore facilità di investimento in una tipologia di opere che rappresenta peraltro la possibilità di produrre energia pulita;
- 4) se la Giunta Comunale intenda favorire i cittadini e il progresso attivando la possibilità di un procedura, diversa da quella attuale, che preveda una semplice autocertificazione e/o dichiarazione di inizio attività da parte del cittadino interessato all'installazione di un impianto fotovoltaico, solare oppure termico.

F.to Silvio Magliano